

# **ATTO NEGOZIALE PRODROMICO CON IL CONTRAENTE GENERALE**

**(ART. 4 CO. 4 D.L. 35/2023)**

**tra**

**Stretto di Messina S.p.A. con sede in Roma, Via Marsala n. 27, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale 05104310585 e Partita I.V.A. 01356791002 in persona del suo Amministratore Delegato dott. Pietro Ciucci che si costituisce nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27/06/2023;**

**e**

**Eurolink S.C.p.A. con sede in Milano Via Adige 19, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08998531001 in persona del suo Amministratore Delegato Flavio di Pietro che si costituisce nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19/09/2023.**

**\*\*\*\*\***

## **Indice**

- 1. Validità delle premesse**
- 2. Impegni di Eurolink S.C.p.A.**
- 3. Impegni di Stretto di Messina S.p.A.**
- 4. Non onerosità degli impegni e delle attività di Eurolink S.C.p.A.**
- 5. Atti aggiuntivi al Contratto**
- 6. Controversie**
- 7. Imposte e Tasse**

**\* \* \***

**Premesso:**

1. che Stretto di Messina S.p.A. (di seguito anche “**SdM**” o “**Committente**” o “**Società**”) ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e del d.l. 31 marzo 2023, n. 35, convertito con la legge 26 maggio 2023, n. 58, (di seguito “**Decreto**”) è concessionaria della realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, comprensivo delle opere di attraversamento e delle relative opere a terra (di seguito “**Opera**”);
2. che con contratto originariamente stipulato in data 27.3.2006 (il “**Contratto**”), a seguito di gara indetta con bando pubblicato su GURI n. 88 del 15.4.2004, il Committente ha affidato all’ATI costituita da Impregilo S.p.A. (ora Webuild Italia S.p.A.), Sacyr SA, Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., CMC di Ravenna Soc. Coop., IHI Co. Ltd, Argo Costruzioni Infrastrutture S.C.p.A., nella qualità di Contraente Generale, la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. f) della L. 443/2001 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2002, dell’Opera;
3. che con atto del 5.5.2006 i soci dell’ATI hanno costituito la società Eurolink S.C.p.A. (di seguito anche “**Eurolink**” o “**Contraente Generale**” e, unitamente al Committente, le “**Parti**”), quale Società di Progetto ai sensi di legge, che è subentrata ad ogni effetto di legge alla predetta ATI nel Contratto;
4. che durante il rapporto contrattuale le Parti hanno sottoscritto un primo accordo in data 25.9.2009 (l’“**Accordo**”) e n. 4 atti aggiuntivi rispettivamente in data 10.9.2010, 27.5.2011, 21.6.2011 e 13.2.2012;
5. che il Contraente Generale ha sviluppato il progetto definitivo dell’Opera, che è stato approvato dal Committente in data 29.7.2011 e successivamente sottoposto alla procedura di approvazione di cui all’art. 166 del d.lgs. n. 163/06 (di seguito “**Progetto**”);
6. che ai sensi dell’art. 34 *decies* della legge 17.12. 2012, n. 221, di conversione del D.L. n. 179 del 18.10.2012 è intervenuta la caducazione del Contratto con effetto dal 2 novembre 2012;
7. che, in relazione all’intervenuta caducazione del Contratto, è attualmente pendente in fase di appello (Corte di Appello di Roma, Sez. II, R.G.n. 29/2019) un contenzioso civile fra il Contraente Generale da una parte e la Committente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’altra (il “**Contenzioso**”);
8. che il Decreto all’art. 3, *inter alia*, dispone:
  - la riattivazione delle attività di programmazione e progettazione dell’Opera;
  - la integrazione del Progetto con una relazione del progettista (di seguito la “**Relazione**”), attestante la rispondenza del Progetto al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare

riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'Opera, e contenente altresì le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo con riferimento ai profili evidenziati nella citata norma meglio descritti nel prosieguo del presente atto;

- la trasmissione della Relazione corredata dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni eventualmente contenute nella medesima Relazione, al Consiglio di Amministrazione di SdM per la sua approvazione - previo parere del Comitato Scientifico di cui all'art. 4, comma 6, della L. 1158/1971 - entro i successivi 30 giorni;
- l'*iter* procedimentale successivo e l'approvazione del Progetto da parte del CIPESS, che sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere prestazioni e attività previste nel Progetto approvato;
- l'autorizzazione, all'esito della determinazione di approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPESS, delle prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera;
- la successiva approvazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 1158 del 1971;

8. che l'art. 4 del menzionato Decreto ha stabilito, tra l'altro:

- a) che il Committente, e il Contraente Generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi di legge, manifestare la volontà che i contratti riprendano a produrre i propri effetti, subordinatamente alla delibera di approvazione del Progetto definitivo e previa definizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle rinunzie e condizioni, da parte del Contraente Generale e degli altri soggetti affidatari di servizi e delle parti del Contenzioso, espressamente indicate alle lettere a), b), *b-bis*) e *b-ter*) dell'art. 4 comma 3;
- b) che dalla data di entrata in vigore del Decreto SdM è autorizzata a sottoscrivere con il Contraente Generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:
  - la predisposizione della relazione di adeguamento del Progetto alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
  - l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;

- l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
  - la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10;
- c) che agli atti aggiuntivi e a quelli prodromici di cui all'art.4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici;
9. che il Contraente Generale ha comunicato alla Committente con successive note, e da ultimo, segnatamente con note in data 15 e 19 giugno 2023 (di seguito “**Note**”), la propria volontà di convenire apposito atto aggiuntivo al Contratto ove prevedere la ripresa degli effetti del Contratto subordinatamente alla delibera di approvazione del Progetto da parte del CIPESS e la definizione delle rinunzie e condizioni previste dal Decreto;
10. che Eurolink con le medesime Note si è dichiarata disponibile ad assumere, quale progettista, l'impegno all'esecuzione, a propria cura e spese, della Relazione secondo quanto previsto dal Decreto e delle ulteriori attività previste come oggetto degli atti negoziali prodromici di cui all'art. 4, comma 4, del Decreto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

### **Articolo 1 - Validità delle premesse**

**1.1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e vi accedono con l'efficacia di patto.

### **Articolo 2 - Impegni di Eurolink**

**2.1.** Eurolink si impegna a predisporre la Relazione, che, ad integrazione di quella redatta a corredo del progetto definitivo approvato dal Committente di cui in premessa, attesterà la rispondenza al Progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'Opera.

La Relazione indicherà altresì le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

- a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla

Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;

- b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;
- d) alla compatibilità ambientale;
- e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
- f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul Progetto Definitivo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 29.07.2011.

La Relazione dovrà essere altresì corredata dagli elaborati grafici che si renderanno necessari al fine di consentire l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3, comma 3 e sgg., del Decreto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima Relazione.

Le parti convengono:

- che, in via generale, la Relazione sarà intesa ad individuare nel modo più puntuale l'aggiornamento del progetto definitivo da apportare, nel rispetto delle previsioni normative, in sede di progettazione esecutiva, ove le varianti finalizzate all'aggiornamento saranno progettate e corredate dalle necessarie calcolazioni e verifiche, anche di campo;
- che, in adempimento del superiore punto c), la Relazione dovrà tener conto dei requisiti tecnici dei manuali di progettazione, in quanto richiamati nelle specifiche progettuali di contratto e aggiornati rispetto a quelli già previsti nei manuali dell'epoca di redazione del Progetto Definitivo.

**2.2** La data di consegna a Stretto di Messina S.p.A., ai fini della relativa approvazione, della Relazione di cui al punto "2.1"- corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del Progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima - è concordata alla data del 30 settembre 2023; ove sopravvengano eventi imprevisti, indipendenti dalla volontà delle Parti, che ritardino il suddetto termine, le Parti si incontreranno allo scopo di assicurarne la consegna nei più ristretti tempi tecnici occorrenti.

Le Parti si danno atto che, al fine di consentire alla Società - che potrà avvalersi della collaborazione di Parsons quale, *Project Manager Consultant* (di seguito "PMC") - di verificare rapidamente la congruità della Relazione e degli elaborati grafici, Eurolink ha già consegnato le versioni non definitive delle parti più rilevanti della Relazione il cui esame è in corso da parte della Società. La

stima sommaria degli oneri a carico della Società a seguito delle revisioni progettuali e delle altre prestazioni previste dalla Relazione di cui al punto “2.1” nonché dalla documentazione di cui al punto “2.3” sarà tempestivamente redatta dopo la consegna delle stesse, in tempi idonei a consentirne la tempestiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

**2.3** Unitamente alla Relazione di cui al punto “2.1” saranno consegnati:

- a) l’aggiornamento del piano delle espropriazioni;
- b) l’aggiornamento degli studi di impatto ambientale – salvo quanto eventualmente di competenza del Committente – che, nel rispetto delle previsioni normative, avrà ad esclusivo oggetto le prescrizioni impartite alla approvazione del progetto preliminare che le Autorità ambientali abbiano ritenuto non pienamente adempiute, nonché l’impatto ambientale delle varianti sostanziali introdotte in sede di Progetto Definitivo;
- c) il programma anticipato di opere e servizi di cui agli artt. 3 comma 10 e 4 comma 4, lett. d) del Decreto, che avrà ad oggetto la realizzazione delle opere di cantierizzazione, la rimozione delle interferenze, le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree occorrenti ai lavori, nonché il monitoraggio ambientale *ante operam*, per la parte di competenza del Contraente Generale.

Il Contraente Generale, anche in relazione agli impegni assunti con il presente atto, assicurerà al Committente, per quanto possa occorrere, il necessario supporto ed adeguata collaborazione nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto e durante lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 3, comma 6, del Decreto e fino alla conclusione del procedimento di approvazione da parte del CIPESS dei documenti ed elaborati di cui all’art. 3, comma 7, e sgg., del Decreto stesso.

### **Articolo 3 - Impegni di Stretto di Messina S.p.A.**

**3.1** Stretto di Messina S.p.A., ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Decreto, anche avvalendosi del PMC provvederà:

- a collaborare con Eurolink per la redazione dei documenti di cui all’articolo 2, monitorandone l’avanzamento, verificandogli *step* operativi, avanzando, ove necessario, proposte di integrazione e revisione in corso d’opera;
- a valutare per la loro approvazione la Relazione, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Scientifico, secondo quanto indicato nel Decreto;

- a valutare per la loro approvazione nei documenti redatti da Eurolink ai sensi del punto 2.3 del presente Atto;
- a dare tempestivo corso a tutti gli ulteriori adempimenti rimessi alla competenza della Società dal Decreto e funzionali all'approvazione del Progetto dell'Opera.

**3.2** Successivamente all'approvazione della Relazione, SdM si impegna a trasmettere tempestivamente il Progetto Definitivo e la relazione medesima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell'indizione della conferenza di servizi di cui al comma 4 dell'art. 3 del Decreto.

Contestualmente, SdM trasmetterà il Progetto Definitivo e la Relazione, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale.

Rimane inteso che nel corso dell'attività di verifica e controllo delle attività del Contraente Generale la Società comunicherà le proprie determinazioni nei tempi tecnici strettamente necessari. Ove la Relazione o altro documento redatto ai sensi del precedente articolo 2, a giudizio della Società non risulti meritevole di approvazione, le parti si incontreranno allo scopo di verificare le più idonee modalità di adempimento alle previsioni del Decreto.

#### **Articolo 4 - Non onerosità degli impegni e delle attività di Eurolink**

**4.1** In conformità a quanto stabilito dal Decreto, per le attività e prestazioni indicate al precedente articolo 2, Eurolink non ha diritto a richiedere/ricevere alcun compenso, indennizzo, rimborso, intendendosi l'esecuzione delle stesse a propria totale cura e spese.

**4.2** Eurolink rinuncia per l'effetto a ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'esecuzione delle predette attività.

#### **Art. 5 - Atti Aggiuntivi al Contratto**

Ai fini di quanto previsto dal Decreto, la Società avvierà tempestivamente i necessari contatti ed incontri con il Contraente Generale per la definizione e stipula dell'atto aggiuntivo di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.

#### **Art. 6 - Controversie.**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto, e che non possano essere risolte in via bonaria, saranno rimesse alla competenza del Foro di Roma.

## **Art. 7. - Imposte e tasse**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto, il presente atto negoziale non oneroso è prodromico alla determinazione del contenuto dell'atto aggiuntivo relativo al Contratto di cui al punto "2." delle premesse, concernente prestazioni soggette a I.V.A. finalizzate all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina.

Per la registrazione del presente atto le parti fanno riferimento all'art 8. della legge 1158/1971 che esenta da ogni imposta e tassa presente e futura tutti gli atti e i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera in parola.

29 settembre 2023

Stretto di Messina S.p.A.

Eurolink S.C.p.A.